CONTRATTO DI LICENZA

TRA

(CF e P.IVA:), con sede legale in , in persona del dott. (CF:]), nella qualità di Legale Rappresentante (d'ora innanzi anche solo la "**Licenziataria**"), autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo come da poteri statutari

E

Fallimento FAOMA SRL già con sede legale in Silea (TV), Via Callalta, n. 97, C.F. 01173810266, in persona del Curatore nominato dott. Aldo Van Den Borre di Treviso (d'ora innanzi anche solo il "**Fallimento**" o la "**Procedura**" e "**Licenziante**"), autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo come da autorizzazione degli organi della procedura del 24/05/2023.

Premesso

A. – che in data 5.12.2012 con sentenza n. 75/2022, il Tribunale di Treviso dichiarava il Fallimento della società Faoma Srl, nominando quale Curatore il dott. Aldo Van den Borre di Treviso, attiva nel settore della produzione, promozione, commercializzazione e vendita di prodotti di arredo per interni/abitazioni;

B. – che la Fallita operava nel mercato utilizzando:

(i) i diritti di proprietà intellettuale:

- marchi, così come dettagliatamente indicati nell'**allegato 1;**
- risorse digitali (materiale commerciale, promozionale – compresi cataloghi e impaginati) così come presenti nel supporto digitale allegato alla presente (**all. 2**);

(ii) i domini internet "faoma.com"; "faoma.it","faoma.us","faoma.ru" e relativi domini associati al marchio "Faoma – vivi il lusso" comprensivo dell'utilizzo del sito internet e caselle postali e-mail;

(iii)i Profili aziendali nelle principali piattaforme social quali Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, ove esistenti.

Il tutto considerato complessivamente, d'ora in avanti anche solo "i diritti di privativa";

C. - la Licenziataria ha presentato offerta irrevocabile d'acquisto delle suddette privative, condizionata alla possibilità di utilizzare, contro pagamento di corrispettivo, le stesse nelle more dell'espletamento delle procedure competitive in corso di approntamento da parte degli Organi del Fallimento;

D. - la Licenziante, al fine di mantenere la presenza delle suddette privative sul mercato, interrotta con il Fallimento della società *in bonis*, così da preservarne il valore che diversamente rischierebbe di venire definitivamente compromesso, è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza dei Diritti di Privativa

SI STIPULA E SI CONVIENE

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte sostanziale e integrante del presente accordo.

2. Oggetto

2.1. Con il presente accordo, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, licenza dei Diritti di Privativa, da utilizzare nel settore della produzione, produzione, commercializzazione e vendita di prodotti per arredo di interni/abitazioni (d'ora in avanti anche solo "**Contratto**").

2.2. E' ricompresa nel contratto anche l'utilizzo del dominio internet "faoma.com"; "faoma.it","faoma.us","faoma.ru" e ulteriori domini associati al marchio Faoma, compresi sito, e-mail e piattaforme social, ove esistenti (d'ora in avanti anche solo "**Dominio**", e, unitamente con i Diritti di Privativa, i "Beni Contrattuali"), fermo restando che resterà a esclusivo carico e onere del Licenziante ogni attività volta a consentirne l'utilizzo attualmente sospeso, esclusa qualsivoglia garanzia e/o responsabilità della Curatela a riguardo.
2.3. Si precisa come le caselle postali e-mail, per ragioni di privacy e di obblighi inderogabili di legge di conservazione della documentazione sociale incombenti sulla Curatela, verranno concesse in utilizzo vuote, prive di tutta la corrispondenza intercorsa fino alla data di sottoscrizione del presente contratto e con esclusione di quelle personali e nominative, come da elenco allegato (**all. 3**)

3. Durata
3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà una durata di 6 mesi, rinnovabile automaticamente di ulteriori 3 mesi, salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare via PEC con un preavviso di almeno 15 giorni.
4. Corrispettivo
4.1. A titolo di corrispettivo per quanto previsto nel Contratto la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante un importo mensile di euro 1.500,00= (millecinquecento/00), oltre iva di legge, da pagarsi il primo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e, successivamente, in via anticipata entro il 10 dell'inizio del mese successivo, a partire dal 10.07 del corrente anno.
5. Obblighi della licenziataria
5.1. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare i Diritti di Privativa in modo tale da non pregiudicarne fama, prestigio e valore.
In particolare la Licenziataria è tenuta a fabbricare e commercializzare prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dai Marchi impegnandosi a uniformare la propria produzione o le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico. In particolare la Licenziataria si obbliga espressamente ad usare i Marchi per contraddistinguere prodotti o servizi in linea a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio con gli stessi Marchi dalla Licenziante o da altri licenziatari.
5.2. La Licenziante avrà diritto di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità dell'uso stesso alle condizioni sopra specificate.
5.3. È vietato alla Licenziataria di utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate.
5.4. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.
5.5. La Licenziataria si obbliga ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il rinnovo dei Marchi, a proprio onere e spese, nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.
6. – Tutela dei Diritti di Privativa
6.1. – Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena

ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchi e/o dei Diritti di Privativa, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso dei Marchi e/o dei Diritti di Privativa

6.2. – La Licenziante dichiara di non essere a conoscenza di eventuali rivendicazioni o contestazioni in merito all'utilizzo dei Beni Contrattuali, esclusa qualsivoglia responsabilità e/o garanzia della Curatela a tale riguardo.

7. Garanzie

7.1. La Licenziante non fornisce garanzie in ordine alla validità dei Marchi, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi, in ogni caso dichiara che per quanto di sua conoscenza il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre cause di nullità e/o contestazioni di sorta.

7.2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano l'illecito uso dei Marchi, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti, esclusa qualsivoglia responsabilità della Curatela a riguardo.

7.3. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli e/o il divieto di utilizzo dei Beni Contrattuali, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza se antecedente alla naturale scadenza del contratto come prevista ai sensi dell'art. 3.1.

7.4. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno essere restituite.

8. Cessazione del contratto

Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare i Beni Contrattuali con effetto immediato.

9. Aggiudicazione di terzo

9.1 - In ipotesi di aggiudicazione e di trasferimento a terzi dei Beni Contrattuali, il Contratto si intenderà definitivamente risolto a decorrere dalla comunicazione da parte della Curatela della definitiva aggiudicazione e la Licenziataria, per quanto eventualmente di propria competenza, sarà tenuta a collaborare per consentire la reintestazione dei Marchi direttamente a favore dell'aggiudicatario.

9.2 - In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 8 e dell'art. 9.1, la Licenziataria sarà legittimata a vendere a terzi tutti i prodotti in esecuzione degli ordini già confermati alla data di risoluzione del contratto per quanto previsto nel comma che precede sino a totale evasione degli ordini, ed in ogni caso a vendere tali prodotti sino ad esaurimento delle scorte di magazzino già prodotte, in tale ultimo caso entro un termine massimo di 90 giorni successivi alla data di risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto di licenza.

10. Cessione del contratto e sublicenza

10.1 Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra le parti.

10.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sublicenze il Marchio senza consenso scritto della Licenziante.

11. Legge applicabile

11.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

11.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano

12. Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri.

13. Clausole finali

13.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.

13.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto
equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

14. Clausola del foro

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Treviso.

15. – Clausola risolutiva espressa

Comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto la violazione degli obblighi previsti nei seguenti articoli, salvo che la Licenziataria non proceda all'adempimento di quanto contestato nel termine di 15 giorni dalla contestazione scritta della Licenziante: art. 4 – 5 – 6.

16. – Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti andranno eseguite ai seguenti indirizzi PEC:
i) Licenziataria:
ii) Licenziante: f57.2022treviso@pecfallimenti.it
Letto, approvato e sottoscritto

Silea, li 29/05/2023

FALL. FAOMA S.R.L.
Il Curatore
Van den Borre Aldo

All.ti:
1) elenco marchi;
2) supporto contenente materiale digitale;
3) elenco caselle postali e-mail;
4) password social;
5) Mail Positive con dati domini.

EUIPO
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Informazioni sul fascicolo di MUE

FAOMA VIVI IL LUSSO
010403161

Linea temporale

Informazioni sul marchio

Nome	**FAOMA VIVI IL LUSSO**	Data di deposito	**12/12/2011**
Numero di deposito	**010403161**	Data registrazione	**28/03/2012**
Base dei marchi	**Domanda internazionale basata su un MUE**	Data scadenza	**12/12/2031**
		Data designazione	
Data ricezione	**09/11/2011**	Lingua di deposito	**Italiano**
Data ricezione registrazione internazion...	**25/07/2013**	Seconda lingua	**Inglese**
Numero RI	**1174303**	Riferimento domanda	**FAOMA**
Tipo	**Figurativo**	Status del marchio	**Registrato**
Natura	**Individuale**		
Classi di Nizza	**20 (Classificazione di Nizza)**	Carattere distintivo acquisito	**No**
Classificazione di Vienna	**02.03.16, 05.13.25 (Classificazione di Vienna)**		

Rappresentazione grafica

Prodotti e servizi

italiano (it)

20 Mobili, specchi, cornici; Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Descrizione

Nessun dato

Proprietari

FAOMA SRL UNIPERSONALE

ID	**481032**	Paese	**IT - ITALIA**
Organizzazione	**FAOMA SRL UNIPERSONALE**	Stato/paese	**n/a**
		Città	**Treviso**
Entità giuridica	**Persona giuridica**	Codice postale	**31057**
		Indirizzo	**Via Callalta N.97, Silea**

Indirizzo per la corrispondenza

FAOMA SRL UNIPERSONALE
Via Callalta N.97, Silea
I-31057 Treviso
ITALIA

Nascosti. Puoi impostare i tuoi recapiti in modo che siano pubblicamente disponibili attraverso la User Area.

Nascosti. Puoi impostare i tuoi recapiti in modo che siano pubblicamente disponibili attraverso la User Area.

Nascosti. Puoi impostare i tuoi recapiti in modo che siano pubblicamente

disponibili attraverso la User Area.

Rappresentanti

Nessun dato

Corrispondenza

	Da	Procedura	Numero di deposito	Soggetto	Data	Azioni
		Iscrizione	019899940	L607A	22/03/2022	
		Iscrizione	019899940	Modulo di domanda e allegato	17/03/2022	
		Iscrizione	019899940	L601A – Notifica della necessità di rinnovare la registrazione di un MUE (automatico)	17/05/2021	
		DI	010403161_01	Nuovo nome	03/12/2020	
		Iscrizione	018716079	T72RW - Cambio del nome e/o dell'indirizzo del richiedente/titolare - Notifica di iscrizione nel registro dell'EUIPO	30/10/2020	
		Iscrizione	018716079	Modulo di domanda e allegato	28/10/2020	
		DI	010403161_01	WIPO Attachments	19/09/2013	
		DI	010403161_01	Creato	19/09/2013	
		DI	010403161_01	M150 - Notifica che l'Ufficio ha trasmesso la domanda internazionale all'Ufficio internazionale	05/08/2013	
		DI	010403161_01	WIPO Attachments	02/08/2013	

Visualizzazione da 1 a 10 di _ TOTAL_iscrizioni

Trasformazione di RI

Nessun dato

Preesistenza

Nessun dato

Priorità di esposizione

Nessun dato

Priorità

Nessun dato

Pubblicazioni

Numero bollettino	Data	Sezione	Descrizione
2011/240	20/12/2011	A.1	Domande pubblicate ai sensi dell'articolo 44, RMUE (articolo 39, RMUE prima del 01/10/2017)
2012/063	30/03/2012	B.1	Registrazioni prive di modifiche rispetto alla domanda pubblicata
2013/179	20/09/2013	C.3.6	Marchi internazionali

Numero bollettino	Data	Sezione	Descrizione
2020/210	04/11/2020	C.1.3	Titolare - Cambiamento di nome e indirizzo
2022/058	24/03/2022	D.1	Rinnovi

Visualizzazione da 1 a 5 di _ TOTAL_iscrizioni

Annullamenti di MUE

Nessun dato

Iscrizioni

Numero bollettino	Data	Sezione	Numero di deposito	Titolo	Sottotitolo
2013/179	20/09/2013	C.3.6	007800868	Nome del marchio	Marchio internazionale
2020/210	04/11/2020	C.1.3	018716079	Titolare	Modifica di nome e indirizzo
2022/058	24/03/2022	D.1	019899940	Rinnovo	Rinnovo totale

Visualizzazione da 1 a 3 di _ TOTAL_iscrizioni

Opposizioni

Nessun dato

Ricorsi

Nessun dato

Decisioni

Nessun dato

Rinnovi

Titolo	Numero di deposito	Status	Data status
Rinnovo	019899940	Marchio rinnovato	24/03/2022

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni

Relazioni del marchio

Nessun dato

InternationalApplications

ID	Status	IaReceipt	IaConfirmation
010403161_01	IA REGISTERED AND PUBLISHED		

Visualizzazione da 1 a 1 di _ TOTAL_iscrizioni

WIPO | MADRID
The International
Trademark System

CERTIFICATE OF REGISTRATION

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

Reproduction of the mark	
Registration number	**1 174 303**
Registration date	**July 25, 2013**
Date next payment due	**July 25, 2023**
Name and address of holder	FAOMA S.N.C. Via Callalta N.97, I-31057 Silea (Treviso) (Italy)
Legal nature of the holder (legal entity) and place of organization	Società in nome collettivo, ITALY
Classification of figurative elements	2.3; 5.13
List of goods and services NCL(10-2013)	20 Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
Basic application	European Union, 12.12.2011, 010403161
Basic registration	European Union, 28.03.2012, 010403161
Designations under the Madrid Protocol	China, Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine, United States of America
Declaration of intention to use the mark	United States of America
Date of notification	19.09.2013

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(continued) **1 174 303**

Language of the international application English

Ásta Valdimarsdóttir
Director, Operations Service
Madrid Registry
Brands and Designs Sector

Geneva, September 19, 2013

Commissioner for Trademarks
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451
www.uspto.gov

Notification of Total Invalidation

Statement sent to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in accordance with Rule 19 of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol

International Reg. No. 1174303
WIPO Notification Date of Designation: September 19, 2013
Holder: FAOMA S.R.L. UNIPERSONALE
Mark: FAOMA VIVI IL LUSSO

By this notification, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) hereby asserts that the effects of the international registration above are invalidated with respect to the United States of America.

The invalidation was pronounced by the Director of the USPTO pursuant to Section 71 of the U.S. Trademark Act after the holder failed to comply with the statutory requirements regarding the filing of an affidavit of continued use or excusable nonuse in the time allowed for the corresponding registered extension of protection, U.S. Registration No. 4523986. 15 U.S.C. §1141k. The effective date of the invalidation is February 26, 2021.

The invalidation is no longer subject to appeal.

Sincerely,

MPU staff member
Madrid Processing Unit
Trademark Specialist

ALL. 2

CONTRATTO DI LICENZA TRA FALL. FAOMA SRL E MODENESE GASTONE INTERIORS SRL

ELENCO CASELLE POSTALI E-MAIL

Collegarsi al sito https://webmail.posmail.it

La password è uguale per tutti gli indirizzi sopra scritti:

Parametri per configurare un Client di posta:

Posta in entrata:

POP:

Posta in uscita:

SMTP:

Parametri per configurare un iPad:

Posta in entrata:

POP

Posta in uscita:

SMTP.

(configurare il server smtp principale inserendo

Webmail:

webmail.posmail.it

All. 4

SOCIAL AZIENDALI				
Tipo	Sito	User	Password	Annotazioni
Instagram				
Youtube				
Houzz:				
Pinterest:				
Hootsuite				
Linkedin				
Facebook				

All. 5

Da: positive@hostinglabcert.it
A: f57.2022treviso@pecfallimenti.it;
Ricevuto: 29/05/2023 alle 08:53
Oggetto: Re: Fall.to FAOMA Srl

Come da vostra richiesta avvenuta via PEC, indico qui di seguito i dati per i domini indicati:

ACCESSI FTP
FAOMA.COM
host: faoma.com
user
password

FAOMA.RU
host: faoma.ru
user
password:
(tutti gli altri domini reindirizzano sui due domini sopraindicati)

AUTH CODE
Riporto di seguito gli AUTH CODE per poterli eventualemnte trasferire o cambiarne la titolarità (dove indicato n/a vuol dire che quel TLD non gestisce i trasferimenti con EPP):

Per quanto riguarda le **mail** vi avevamo già consegnato le password di accesso e mi avete confermato telefonicamente di averne scaricato il contenuto in modo da poterle consegnare vuote.
Attendo da voi la conferma per poter eventualmente cancellare le caselle mail che non andranno più usate.
Fatemi sapere se avete bisogno d'altro.

Distinti saluti

Mauro Muroni
Positive s.r.l.

Il 25/05/2023 10:46, Per conto di: f57.2022treviso@pecfallimenti.it ha scritto:
Messaggio di posta certificata Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/05/2023 alle ore 10:46:07 (+0200) il messaggio
"Fall.to FAOMA Srl" è stato inviato da "f57.2022treviso@pecfallimenti.it"
indirizzato a:

- positive@hostinglabcert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2115.20230525104607.18050.21.1.52@sicurezzapostale.it